



I.P. - "DE NORA - LORUSSO"-ALTAMURA
Prot. 0004889 del 19/09/2024
VII (Uscita)

Ai sig.ri Docenti

Al personale ATA

Agli atti

Al sito www.ipdenoralorusso.edu.it

Alla bacheca di Argo DidUp

OGGETTO: Disciplina dell'incompatibilità per svolgimento attività extra-istituzionali. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione, richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la normativa di riferimento:

- Costituzione art. 98
- D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – artt. 60 e seguenti
- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 art. 508
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 – Testo Unico sul rapporto di pubblico impiego
- CCNL Scuola vigente

Preso atto delle richieste di autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili già pervenute; con la presente

INFORMA

tutto il personale in servizio in questa Istituzione delle norme e delle condizioni che regolano le materie in oggetto. Di seguito si richiama quanto ritenuto necessario divulgare quale misura di salvaguardia dell'attivazione delle verifiche di compatibilità.

DISPOSIZIONI GENERALI ED INCOMPATIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs 165/2001, *“ai dipendenti dell'Amministrazione non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”*.

2. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere considerati un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.

3. È quindi precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego che sia caratterizzata da particolare intensità, continuità e ripetitività. L'attività collaterale non dovrà protrarsi nel tempo in modo programmatico ma essere sporadica: la richiesta di autorizzazione dovrà infatti fare riferimento ad un singolo incarico.

Il **dipendente pubblico** è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno **eccezione** alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Ne consegue che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti solo se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e fatto salvo il **carattere**

occasionale e non professionale degli stessi e la non prevalenza rispetto all'attività di servizio. Il comma 15 dell'articolo 508 del Testo Unico consente **al solo personale docente**, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Si sottolinea che questa possibilità vale per i liberi professionisti, ma non per chi svolge attività professionale che è incompatibile con l'insegnamento, a prescindere da come questa sia inquadrata a livello contrattuale. Per quanto riguarda il **personale assunto a tempo determinato**, è necessario tenere presente che la normativa vigente prevede le medesime incompatibilità che vigono per il personale di ruolo (Legge 19 marzo 1955, n. 160, all'art. 7). Per il **personale ATA**, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti.

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno previa comunicazione ed autorizzazione del Dirigente Scolastico può:

- a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio; L'esercizio della libera professione è subordinata alle seguenti ulteriori limitazioni: -che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche; -che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
- b) svolgere lavori occasionali e saltuari a vario titolo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate **sporadicamente ed occasionalmente**, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego. L'attività esercitata inoltre non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; non deve pregiudicare il regolare svolgimento della propria attività di docente.
- c) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Inoltre, per il **personale docente**, l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede l'impossibilità ad esercitare attività commerciale, industriale e professionale, l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati, l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

In sintesi:

Attività compatibili (senza autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e così via che siano collegate a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere d'ingegno;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali

Attività compatibili (previa autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- collaborazioni, anche retribuite, con riviste, giornali e simili;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio;
- lezioni private ad alunni **che non frequentano** il proprio istituto.

(Ai sensi dell'art. 508, D. Lgs. 297/94 è fatto divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto", Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza". "Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto").

Attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o prestazioni professionali
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
- lezioni private ad alunni iscritti e frequentanti il proprio istituto;
- cariche in società costituite a scopo di lucro;
- titolare di agenzie, laboratori e tutte le attività che non si configurano come occasionali;
- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Per il personale con rapporto di **lavoro a tempo parziale** con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente. Il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento*.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto contenuto in oggetto e si raccomanda la presa visione e la corretta applicazione di quanto notificato. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, si invita tutto il personale docente ed ATA a presentare domanda di autorizzazione al Dirigente Scolastico

Si ringrazia per la collaborazione.

**Ai sensi della L. 662/1996 art-1 c 61 "Le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego...semprech  le prestazioni per le attivit  di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza, non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Lucia Giordano